

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Pietro Genoviva, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5562/2010, riservata per la decisione all'udienza di p c del 9.3.2012, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, promossa

**DA**

**A.A.**

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**ALFA SRL**

**OPPOSTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione in questione trae origine dalla notifica in data 20.7.2010 di atto di precetto, fondato su quattro assegni bancari da E 5.000,0 ciascuno, tutti a firma dell'A., per la somma complessiva di E 20.000,00 oltre accessori, ad istanza della ALFA srl.

L'opponente in particolare deduce l'inesistenza del diritto vantato, in quanto i relativi assegni erano stati dati in garanzia per il pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile, già ampiamente soddisfatti a mezzo di bonifico bancario di E 25.000,00, mentre i titoli non venivano restituiti e successivamente erano posti illegittimamente all'incasso.

Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e responsabilità aggravata ex art.96 cpc, stante la temerarietà dell'opposizione.

Nel corso del giudizio di opposizione venivano depositati documenti ed all'udienza del 9.3.2012 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni.

L'opposizione all'esecuzione è chiaramente infondata e va pertanto disattesa.

Sostiene l'opponente di aver consegnato i quattro assegni a garanzia, di aver corrisposto quanto dovuto con bonifico bancario di E 25.000,00, effettuato dal marito S.A., e lamenta che gli assegni, invece di esserle restituiti, venivano posti all'incasso.

La documentazione prodotta in atti ha clamorosamente smentito tali assunti difensivi, dal momento che:

- il bonifico in questione (per altro indicato in una stampa priva di qualsiasi valore probatorio e di incerta provenienza) sarebbe stato effettuato in data 9.7.2008, mentre tutti gli assegni recano date successive di emissione, a partire dal 25.7.2008;
- i quattro assegni erano stati già precettati in data 14.3.2009 ed avevano dato luogo alla p.e n 5530/09, con asporto dei beni pignorati, senza che l'A. avesse opposto alcunché, anzi con missiva del 27.3.2009 il suo difensore chiedeva di non procedere oltre nell'esecuzione, avendo in corso una pratica di mutuo idonea a garantire il pagamento di quanto dovuto (cfr documentazione in fasc opposta);
- con rogito del 24.2.2010, l'A. alienava al marito S.A. l'immobile di sua proprietà, costringendo l'opposta ad intraprendere azione revocatoria (cfr documentazione in fasc opposta).

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la pretestuosità, oltre che l'infondatezza, della proposta opposizione, che merita quindi ampiamente la sanzione di cui all'art.96 cpc, avendo l'opponente perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione; appare in conclusione equo determinare in via equitativa in E 5.000,00 la condanna ex art.96 cpc, tenuto anche conto dell'entità del credito oggetto di lite.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno anch'esse poste a carico dell'A., con distrazione in favore dei difensori dell'opposta, dichiaratisi anticipatori.

#### **PQM**

Il Tribunale di Taranto, III sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente dott. Pietro Genoviva, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta, con atto di citazione notificato il 30.7.2010, da A.A. nei confronti della ALFA srl, così provvede:

- Rigetta l' opposizione all'esecuzione;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di E 5.000,00 ex art.96 cpc, nonché al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in E 1.277,00 per diritti ed E 2.000,00 per onorari, oltre RSG , IVA e CAP, con distrazione in favore degli avv (OMISSIS) anticipatori.

Così deciso in Taranto, il 8 giugno 2012.

Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2012.